

LA SORTE DEI DEBITI AZIENDALI NEL LEGATO DI AZIENDA. (Cass., 29 gennaio 2016, n. 1720)

La Corte di Cassazione, sez. II civile, con sentenza 29 gennaio 2016, n. 1720, affronta la “rara” (come essa stessa definisce) ma dibattuta questione della sorte dei debiti aziendali nel legato di azienda.

Il tema è quello dei limiti entro i quali il legatario risponde dei debiti relativi all’azienda legata, che trova diverse soluzioni in dottrina e nella scarsa giurisprudenza sul punto, diversità che si spiega con il difficile coordinamento fra l’esigenza di tutela dei creditori dell’impresa, dei creditori personali del *de cuius*, di quelli degli eredi e, infine, dei successori a titolo particolare (TRADII, *Legato di azienda*, in *Notariato*, 1999, 259, dalla quale sono tratte alcune delle indicazioni che seguono e che giustamente sottolinea come, nell’incertezza della soluzione, diviene fondamentale l’aspetto redazionale della clausola testamentaria. Perché «non vi è dubbio che se il testatore abbia espressamente disposto la sorte dei debiti aziendali (...) il problema è risolto» METITIERI, *I debiti aziendali e le disposizioni di ultima volontà*, in *Azienda ed impresa, individuale e collettiva, nella successione mortis causa: problemi di diritto civile e tributario*, Palermo, 1983, 5. Sul punto anche DI CAPUA, *Il legato di azienda*, in *Nuovo dir.*, 2008, 33 ss.; DI LORENZO, *Il legato di azienda*, in *Pers. fam. successioni*, 2011, 446 ss.).

La questione è legata all’accordare prevalenza alle regole successorie o riconoscere l’applicabilità, per via analogica, della disciplina del trasferimento *inter vivos* dell’azienda, e segnatamente degli artt. 2559 (riguardante i crediti dell’azienda ceduta) e 2560 (riguardante i debiti), c.c.

Ma anche laddove si riconosce l’applicazione analogica di tali ultime norme, tentandone comunque il coordinamento con la disciplina della successione, la soluzione non appare univoca, dipendendo questa dalla concezione (atomistica o unitaria e, nell’ambito di questa, nelle due declinazioni della *universitas facti* e della *universitas iuris*) che si accoglie dell’azienda, e dalla conseguente configurazione della sorte dei debiti aziendali nei rapporti interni tra cedente e cessionario.

Per coloro che sostengono la natura atomistica dell’azienda – di semplice pluralità di beni, fra loro funzionalmente collegati e sui quali l’imprenditore può vantare diritti diversi - alla solidarietà passiva nei confronti dei terzi, che discende dalla regola sancita dall’art. 2560, c.c. e che si sostanzia in un acollo cumulativo esterno, non corrisponde, nei rapporti interni fra alienante e acquirente, alcun passaggio dei debiti, che presupporrebbe, viceversa, un patto espresso di acollo interno (COLOMBO, *L’azienda*, in *Tratt. Galgano*, Padova, 1979, 117). Traducendo tali conclusioni nell’ipotesi in cui il trasferimento a titolo particolare avvenga *mortis causa*, salvo che il testatore non abbia espressamente previsto il passaggio automatico dei debiti, il legatario risponde dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, regolarmente tenuti (entro i limiti della cosa legata, pertanto entro il limite del valore dell’azienda), con diritto di rivalersi sugli eredi che a loro volta ne risponderanno in proporzione alle quote ereditarie, *intra vires* o *ultra vires* a seconda che abbiano accettato o meno l’eredità con beneficio di inventario (COLOMBO, *L’azienda*, cit., 53).

Ad analogo risultato perviene chi rinviene nell'azienda una *universitas facti*, come insieme dei beni materiali e immateriali che la compongono ma non anche dei rapporti giuridici e quindi dei debiti che farebbero carico agli eredi, soluzione cui, peraltro, giungeva la precedente pronuncia della Cassazione 23 febbraio 1948, n. 284 (in *Foro it.*, 1948, I, 1130 e in *Giur. Compl. Cass. Civ.*, 1949, I, 261, con nota di DE MARTINI, *Trasferimento di azienda e successione nei debiti*). La pronuncia viene richiamata anche da App. Palermo, 17 gennaio 1958, in *Foro pad.*, 1959, 1142, che, pur condividendo la sentenza della Cassazione, da un lato sembra più sottolineare la non riferibilità della previsione dell'art. 2560, c.c. alle successioni *mortis causa*, mentre dall'altro lato afferma la responsabilità degli eredi per i debiti aziendali in quanto debiti ereditari), citata nella sentenza in rassegna, secondo cui "nella trasmissione unitaria di un'azienda commerciale o industriale, per effetto di disposizioni di ultima volontà contenenti istituzione di legato, senza alcuna menzione delle passività inerenti all'esercizio dell'azienda stessa, queste non devono ritenersi come automaticamente ed *ope legis* trasmesse al legatario, in dipendenza della sola avvenuta cessione del complesso aziendale, potendo anche far carico gli eredi, senza che vengano alterati e la nozione concettuale dell'azienda, la sua struttura economica, la sua giuridica configurazione di *universitas facti* anziché *universitas iuris*, la sua funzionalità. Per il passaggio di tali passività nelle cessioni di azienda per atto tra vivi è indispensabile apposita pattuizione con adesione dei creditori e nelle cessioni per atti *mortis causa*, a titolo di legato, è necessaria la volontà del testatore, desumibile dal contenuto della scheda testamentaria e da tutti gli altri elementi del giudizio".

Chiaramente la soluzione è diversa laddove si muova dalla concezione dell'azienda come *universitas iuris*, comprendente cioè anche i rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi crediti e debiti aziendali, con la conseguenza che, nei limiti del valore della cosa legata, anche le passività si trasferiscono al legatario (MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, Milano, 1957, 365).

All'opposto, v'è chi esclude l'applicabilità analogica dell'art. 2560 c.c. al trasferimento *mortis causa* a titolo particolare, soprattutto in considerazione del fatto che non vi ricorre la *ratio legis* che giustifica la previsione: mentre nel trasferimento *inter vivos* dell'azienda potrebbe verificarsi che la garanzia dell'acquirente potrebbe esser pregiudicata dalla minor consistenza del patrimonio dell'acquirente rispetto a quello dell'alienante, nella successione a causa di morte l'azienda si trasferisce con tutto il patrimonio del *de cuius*, per cui «la ripartizione "*ipso iure*" dei debiti ereditari tra gli eredi in proporzione alle loro quote ereditarie non modifica la garanzia patrimoniale dei creditori del *de cuius*, i quali possono soddisfarsi sull'intero patrimonio ereditario e chiedere la separazione dei beni, evitando il concorso dei creditori personali dell'erede o legatario» (METITIERI, *I debiti aziendali e le disposizioni di ultima volontà*, cit., Palermo, 1983, 5). Per stabilire, allora, su chi gravino i debiti aziendali nei rapporti interni fra erede e legatario occorre aver riguardo alla volontà del testatore; in mancanza, presumendo che questi avesse come termine di riferimento un concetto non giuridico ma economico dell'azienda (METITIERI, *I debiti aziendali e le disposizioni di ultima volontà*, cit., 11), il cui valore non è dato dall'attivo ma dal netto (differenza fra attivo e passivo), i debiti faranno carico al legatario che risponderà nei limiti del valore della cosa legata ex art. 671, c.c., mentre per l'eccedenza ne risponderanno gli eredi, con la precisazione che, non trovando applicazione l'art. 2560, c.c., non si dovrà aver riguardo ai soli debiti risultanti dai libri contabili obbligatori.

In realtà, ciò che si ritiene senz'altro di poter condividere con questa dottrina non sono tanto le conclusioni a cui giunge, quanto piuttosto le premesse su cui fonda l'intero ragionamento, ovvero l'impossibilità di applicare analogicamente all'ipotesi del legato d'azienda, l'art. 2560 c.c. (METITIERI, *I debiti aziendali e le disposizioni di ultima volontà*, cit., 5; TRADII, *Legato di azienda*, cit., 268).

Nella sentenza in rassegna, la Suprema Corte mostra di aderire a tale ultima ricostruzione, affermando che il legato di azienda, ove non risulti una diversa specificazione del testatore, ha appunto ad oggetto l'azienda, da intendere come complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, unitariamente considerato tale dall'imprenditore-testatore, comprensivo cioè delle relative attività e passività.

Il testatore non può che intendere l'azienda destinata al legatario o a un erede per quello che è, cioè come un insieme comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad esso fanno capo.

Non appare possibile traslare nella materia testamentaria la dissociazione della disciplina tra attività e passività, propria della normativa aziendalistica elaborata ad altri fini (quelli della circolazione *inter vivos*), proprio perché si sovrapporrebbe alla volontà del testatore una concezione giuridica elaborata ad altro fine. Diversamente opinando, e quindi applicando sia pur per analogia la disciplina codicistica del trasferimento di azienda al legato, si verrebbe a far dipendere il significato della disposizione testamentaria non dal senso comune delle parole ma dalla supposizione che a ogni testatore sia nota una sofisticata dottrina giuridica

Nel caso all'esame della Suprema Corte, il legatario dell'azienda, nipote del testatore, aveva fatto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un creditore (altro nipote) per compenso per attività professionale svolta, prima dell'apertura della successione, a favore dell'azienda appartenuta al *de cuius*.

Mentre il Tribunale aveva accolto l'opposizione, motivando dalla previsione dell'art. 756, c.c., che esclude che il legatario sia tenuto a pagare i debiti dell'eredità e dall'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 671, c.c. mancando un'espressa volontà del testatore di imporgli il relativo onere; la Corte d'appello condannava l'ingiunto a pagare parte del credito azionato, ritenendo applicabili alla successione a titolo particolare gli artt. 2558-2560 c.c., dettati per il trasferimento di azienda *inter vivos*, in considerazione della stessa natura, complessa e "dinamica" del bene trasferito, e della *ratio* di tutela dei creditori sottesa alla responsabilità dell'acquirente che è comunque limitata ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., riconoscendo al legatario la possibilità di rivalersi in via di regresso nei confronti degli eredi.

Per la Cassazione, che rigetta il ricorso, va comunque corretta la motivazione della sentenza impugnata, perché la questione va decisa concentrando l'attenzione sul fenomeno successorio, senza che vi sia necessità di importare la disciplina dei debiti relativi all'azienda ceduta, che si fonda sull'accordo traslativo *inter vivos* e che mira alla tutela dei terzi creditori.

Nel caso di legato di azienda, l'oggetto è il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, unitariamente considerato tale dall'imprenditore-testatore come un insieme comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad esso fanno capo: i debiti aziendali, dunque, non possono essere identificati con i debiti ereditari di cui all'art. 756 c.c., che il legatario "non è tenuto a pagare", ma sono una componente del bene attribuito, che incombe per tale via sul legatario, così come ex art. 668 c.c. se la cosa legata è gravata da una servitù o da altro onere, il peso ne è sopportato dal legatario.

L'alveo successorio entro cui va letta la vicenda, consente peraltro una "controtutela" per l'onorato, costituita dal disposto dell'art. 671 c.c., che limita la responsabilità del legatario *intra*

vires, cioè nei limiti del valore della cosa legata; pertanto la sorte dei debiti aziendali insoddisfatti non può penalizzare oltre i limiti posti da questa norma, che stabilisce un principio generale della disciplina de qua, chi dall'eredità è beneficiato, senza essere successore a titolo universale.

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8517-2010 proposto da:

Tizio,

- ricorrente -

contro

Caio,

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2061/2009 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/12/2009;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza impugnata riferisce che Sempronio con testamento pubblico del 2 febbraio 2000 lasciò in legato l'esercizio commerciale sito in (OMISSIS) al nipote Tizio.

Deceduto il testatore, nello stesso anno altro nipote, Caio, chiese e ottenne decreto ingiuntivo per circa 600 milioni di L. nei confronti di Tizio, nuovo titolare dell'impresa individuale, quale compenso per attività professionale di consulenza contabile svolta tra il 1989 e il 2000 a favore dell'azienda appartenuta allo zio.

Il tribunale di Palermo accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo, osservando che ex art. 756 c.c. il legatario non è tenuto a pagare i debiti dell'eredità e che tale obbligo nella specie non era sorto neppure ex art. 671 c.c. ("il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere

a lui imposto..."), in considerazione della natura del credito del professionista e in assenza di qualsiasi onere imposto dal testatore.

Di diverso avviso è stata la Corte di appello di Palermo, che con sentenza 30 dicembre 2009, notificata il 26 gennaio 2010, ha condannato l'ingiunto al pagamento di consistente parte del credito azionato, circa 193mila Euro.

Tizio ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 marzo 2010, con due motivi.

L'intimato ha resistito con semplice controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) La Corte di appello ha ritenuto applicabili le norme di cui agli artt. 2558-2560 c.c., previste per il trasferimento di azienda inter vivos, anche alla "successione mortis causa a titolo particolare, perché dettate in ragione della stessa natura, complessa e "dinamica" del bene trasferito".

Ha precisato che la responsabilità dell'acquirente è posta a tutela dei creditori e che l'acquirente che abbia pagato (nella specie il legatario) può rivalersi in via di regresso nei confronti dell'acquirente e quindi, nel caso di specie, degli eredi.

Ha limitato la responsabilità del legatario ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori ai sensi dell'art. 2560, comma 2.

2.1) Il legatario con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione artt. 2558-2560 c.c. con riferimento all'art. 756 c.c. e insufficiente motivazione.

Deduce che un debito personale del de cuius, dallo stesso riconosciuto con le lettere del 1966 e 1997, è stato indebitamente posto a carico del legatario e non dell'eredità, senza che nel testamento fosse stato previsto alcun onere a carico del legato.

Sostiene che, trattandosi di ditta individuale, il debito contratto prima del trasferimento dell'azienda con legato, anche se riferito a tale attività e riconosciuto con lettere personali, deve essere imputato a colui che l'ha ceduta e quindi al de cuius e ai suoi eredi.

Aggiunge che "le norme relative crediti e debiti aziendali regolano soltanto le conseguenze del trasferimento di azienda nei confronti dei terzi mentre nulla dicono circa la sorte delle attività e passività ad essa attinenti nel rapporto tra alienante e acquirente".

Parte ricorrente afferma che l'art. 2560 regola i rapporti esterni e che quanto a quelli interni il passaggio dei debiti avviene a seconda della natura che si attribuisce all'azienda: universalità di diritto, che comprende i crediti e i debiti, o universalità di fatto che esclude i crediti-debiti dal passaggio.

Ne desume che "nei rapporti interni non possono passare al legatario ex art. 754 c.c."

2.2) Con il secondo mezzo, nel lamentare omessa e/o insufficiente motivazione "per la mancata applicazione dell'art. 756 c.c. con riferimento all'art. 752 c.c.", Tizio ribadisce che il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari. Puntualizza, invocando Cass. civ., 16-12-1981, n. 6674, che il credito del professionista non rientra tra gli oneri imposti dal testatore, atteso che per tale credito non ricorre né l'inerenza (così è da leggere la parola "inerzia") alla res altrui, né la relazione di garanzia della res medesima con l'aspettativa di soddisfazione del creditore, sicché la corrispondente obbligazione può essere trasmessa al legatario (in luogo dell'erede) soltanto attraverso l'istituzione modale, sotto forma di onere.

Se così non fosse, osserva il ricorso, si potrebbero addebitare al legatario somme che, pur non essendo state indicate come oneri del legato, superano il valore della cosa legata.

Nella specie non sarebbe comunque stato provato che il credito riconosciuto a Caio fosse onere imposto dal de cuius o di valore inferiore a quello dell'azienda legata.

2.3) Queste censure sono resistite da Caio, il quale osserva che oggetto del legato è un'azienda intesa come complesso universale di beni; che il credito azionato riguarda, come riconosciuto già dal tribunale, attività di consulenza contabile prestata in favore dell'impresa; che se il legato di azienda fosse configurato senza trasferimento dei pesi, si creerebbe un modo abusivo per liberare l'azienda dai debiti, scaricandoli su un erede, "magari non solvibile", strumentalmente istituito.

3) Il ricorso non può essere accolto, pur se deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata.

Preliminarmente va escluso che costituisca precedente rilevante in causa la sentenza di questa Corte n. 6674/81, applicata dal tribunale di Palermo e citata in ricorso.

Essa infatti concerneva il compenso per l'attività professionale di ingegnere prestata per la realizzazione di una villa, che il testatore aveva destinato al convenuto legatario. La Corte riconobbe in quel caso, in forza dei principi riportati supra sub 2.2, che il debito personale derivato dall'incarico conferito dal de cuius non poteva essere posto a carico del legato ex art. 668 c.c., in quanto il contratto di prestazione professionale non legava il credito all'immobile per il quale l'"opus" era stato prestato, ma al contraente, obbligato ex art. 2740 c.c., senza vincoli a carico del bene.

Si è quindi del tutto fuori dalla tematica qui controversa, che attiene alla successione nei debiti aziendali allorquando il testatore nulla abbia disposto riguardo ad essi.

V'è da dire inoltre che non sono presenti in giudizio altri soggetti, né risultano impuginate dai due contendenti la parte della sentenza impugnata in cui si afferma che l'acquirente-legatario, una volta soddisfatto il creditore aziendale, può rivalersi nei confronti di (eventuali altri) eredi o quella che limita il credito accertato alle risultanze contabili.

3.1) La tesi sostenuta in ricorso, che ricalca talune opinioni dottrinali, è nel senso che i debiti dell'impresa non si trasmettono al legatario di azienda, in mancanza di diversa disposizione del testatore.

Vuole inoltre che sia esclusa l'applicabilità del disposto dell'art. 2560 c.c. al legato di azienda.

Viene quindi riecheggiato quanto affermato in giurisprudenza da Cass. n. 284 del 1948 e da App. Palermo 17/1/1958 (Foro Padano, 1958, 1142).

3.1.1) La tesi accolta dalla sentenza impugnata è nel senso, postulato da una diffusa dottrina di impronta commercialistica, dell'applicabilità dell'art. 2560 c.c., comma 2, per cui il legatario risponderebbe dei debiti risultanti dai libri contabili, potendo tuttavia rivalersi sugli eredi, a carico dei quali resta la passività aziendale.

La assenza di significativi precedenti giurisprudenziali ha favorito lo sviluppo di molteplici varianti dottrinali, che non è qui il caso di recensire, le quali spaziano da quella esposta in ricorso a quella che, per contro, postula l'esclusiva responsabilità del legatario per tutti i debiti aziendali.

4) Il Collegio ritiene che la questione vada decisa concentrando l'attenzione sul fenomeno successorio, senza che vi sia necessità di importare la disciplina dei debiti relativi all'azienda ceduta, che si fonda sull'accordo traslativo inter vivos e che mira alla tutela dei terzi creditori.

Per regolare il legato che abbia ad oggetto un'azienda è da considerare che, in mancanza (come nella specie stabilito dal giudice di merito) di specificazioni contenute nel testamento, oggetto del legato è l'azienda, da intendere come complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, unitariamente considerato tale dall'imprenditore-testatore.

Le dottrine che scindono, in caso di successione testamentaria, la sorte dei debiti aziendali dal complesso unitario, si orientano in riferimento alla natura giuridica dell'azienda, facendo leva sulla distinzione dell'azienda come *universitas iuris* o come *universitas facti*.

Trattasi di operazione ermeneutica che sovrappone alla volontà del testatore una concezione giuridica elaborata ad altro fine.

Il testatore non può che intendere l'azienda destinata al legatario o a un erede per quello che è, cioè come un insieme comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad esso fanno capo. Né è concepibile che il significato di una disposizione venga fatto dipendere non dal senso comune delle parole, ma dalla supposizione che a ogni testatore sia nota una sofisticata dottrina giuridica.

E' evidente che a un bene o a un servizio acquisito al patrimonio aziendale che non sia stato ancora pagato corrisponde una posizione debitoria e che nel momento, di norma imprevedibile, in cui si apre la successione testamentaria, il complesso viene devoluto con tale consistenza al legatario: è questa, salvo diverse risultanze, la nozione comune di azienda che l'imprenditore assume allorquando, tacendo altre specificazioni, ne fa oggetto di legato testamentario.

La dissociazione tra attività e passività aziendali non ha quindi ragione di essere trasferita dalla normativa aziendalistica a quella successoria.

4.1) La destinazione del bene azienda non è voluta dal testatore in forza di un contratto con un acquirente, e il legatario onorato non è equiparabile a quest'ultimo.

Le regole successorie devono trovare applicazione prioritaria e sarebbero negate, ha osservato un'attenta dottrina, se a un'attribuzione a titolo gratuito venisse fatto conseguire un effetto particolarmente gravoso per l'erede onerato del legato, in contrasto con il generale criterio ermeneutico di cui all'art. 1371 c.c..

Ciò pretende invece parte ricorrente, legataria, allorquando, in accordo con altra parte della dottrina, chiede che gli eredi, e non il legatario dell'azienda, siano riconosciuti obbligati per i debiti aziendali.

4.1.1) Tali debiti non sono da identificare con i debiti ereditari di cui all'art. 756 c.c., che il legatario "non è tenuto a pagare".

Sono infatti una componente del bene attribuito, che incombe per tale via sul legatario, così come ex art. 668 c.c. se la cosa legata è gravata da una servitù o da altro onere, il peso ne è sopportato dal legatario.

Né si potrebbe comprendere altrimenti un legato delle sole attività aziendali, che non sia stato esplicitato al di là del senso comune del concetto di azienda.

4.2) L'alveo successorio entro cui va letta la vicenda, consente peraltro una "controtutela" per l'onorato, costituita dal disposto dell'art. 671 c.c., che limita la responsabilità del legatario *intra vires*, cioè nei limiti del valore della cosa legata.

La sorte dei debiti aziendali insoddisfatti non può infatti penalizzare oltre i limiti posti da questa norma, che stabilisce un principio generale della disciplina de qua, chi dall'eredità è beneficiato, senza essere successore a titolo universale.

A quest'ultimo riguardo va osservato, in risposta all'ultimo profilo del secondo motivo di ricorso (cfr supra sub 2.2), che era onere di parte ricorrente, per escludere il proprio debito, dedurre e provare che il credito azionato dal professionista era superiore al valore del bene che le era stato destinato.

5) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite, attesa la sostanziale novità, sia pur allineata con opinioni dottrinali, della soluzione data alla rarissima questione esaminata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2A sezione civile, il 29 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2016